
NOTA PER SOGGETTI A CHE OPERANO REGIME DI IMPRESA

**Articolo 72 - Finanziaria 2003
(Fondi rotativi per le imprese)**

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
 - a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
 - b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
 - c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

DEFINIZIONE DI IMPRESA CONDIVISA A LIVELLO COMUNITARIO:

SOGGETTO GIURIDICO

- . che svolge attività economica rilevante (industriale, commerciale, prestazione di servizi, sfruttamento d'opera di ingegno
- . con fine di lucro
- . oppure senza fine di lucro (con capacità economica e di generazione di profitto anche non prevalente)

IN CASO DI ONLUS:

coop, associazioni riconosciute, associazioni di promozione sociale (con doppio bilancio)
Per tali fattispecie deve essere verificato se il contributo è concesso in relazione allo svolgimento di attività con rilevanza economica (limitata dal D.lgs 460/97). In tale caso è soggetto ad art. 72.

DEFINIZIONE DI INVESTIMENTO

- . bene prodotto
- . materiale o immateriale
- . frutto di processo produttivo e impiegato in altro processo produttivo per un periodo superiore ad un anno

Esclusioni dalla definizione di investimento:

- . partecipazione e organizzazione di fiere
- . eventi espositivi
- . missioni all'estero
- . interventi di modesta entità non incisivi per un significativo arco di tempo sul processo produttivo (almeno superiore un anno)

**APPLICAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA DELL'ART. 72
DELLA FINANZIARIA STATALE 2003. (L 289/2002)**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Decorrenza: 01/01/03

Fondi in oggetto: trasferimenti regionali e statali gestiti dalle regioni attraverso fondi rotativi dedicati alle imprese (elenco tassativo)
per investimenti e produzione (elenco tassativo)

Condizioni in vigore:

Max 50% a fondo perso

con almeno il 50% a rimborso (sotto forma di prestito)

Tempi e modalità del rimborso:

Tempi: a partire da 5 anni dalla concessione del contributo ed entro i successivi 5 anni
(tot 10 anni dalla concessione del contributo)

Tasso: minimo applicabile 0.50% annuo.

Concessioni escluse dalla norma:

- . Programmi e interventi cofinanziati dalla CE anche se erogati dalla Regione
- . Contributi in conto interessi
- . Contributi per la ricerca industriale (L 297/1999)
- . Contributi regionali per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
- . Contributi concessi ex L 488/1992 in aree depresse, inclusi contratti d'area, patti territoriali, contratti di programma

Per interpretazione estensiva del concetto di area depressa:

- . Contributi per ammodernamento impianti sportivi invernali LR 9/98
- . Fondo per impianti a fune LR 140/99
- . Interventi in aree di crisi e declino economico LR 30/94
- . Azioni per la montagna ed il comparto agro-silvo-pastorale LR 7/2000

Interventi regionali nei confronti delle aziende che risiedono nelle aree di competenza delle seguenti Leggi Regionali:

- . Interventi in aree ob 2, phasing out e 87.3.C
- . Disposizioni per lo sviluppo e la tutela delle aree montane ex L 94/94
- . Aree di crisi industriale o declino economico LR 30/94